

Istituto Giannina Gaslini



Direzione Generale

Servizio proponente: U.O.C. Gestione Risorse Umane

Dirigente Responsabile: Dottoressa Rosella Picco

Dirigente Referente: Dottoressa Patrizia Fabrizi

DELIBERAZIONE N. 1063



OGGETTO: Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione libero-professionale, ex articolo 7 sesto comma del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., per lo svolgimento di attività di “disability manager”. Nomina vincitore dottoressa Cristina Bellingeri.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione del direttore generale 2 novembre 2020 n. 994, alla quale si rinvia *ob relationem* per le relative motivazioni, si è proceduto alla indizione di pubblica selezione per procedura di valutazione comparativa per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione libero-professionale, ex articolo 7 sesto comma del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii., per lo svolgimento di attività di disability manager;

Avuto presente che il bando di pubblica selezione sopra citato è stato pubblicato, in urgenza per giorni sette, sul sito web dell'Istituto sezione Albo Pretorio e che, entro il termine di scadenza indicato nell'avviso pubblico, sono pervenute a questa Amministrazione n. 2 domande di partecipazione presentate dalle seguenti candidate:

- dottoressa Cristina Bellingeri, nata a Genova il 19 marzo 1965, in possesso del diploma di laurea in architettura;
- dottoressa Serena Benzi, nata ad Ovada (Alessandria) il 31 maggio 1985, in possesso del diploma di laurea in psicologia dinamica.

Visto il verbale, in data 12 novembre 2020, ove sono contenute le risultanze dei lavori della commissione di valutazione la quale, in osservanza a quanto stabilito dal vigente regolamento, di cui alle deliberazioni 23 febbraio 2009 n. 21 e 23 aprile 2012 n. 84, ha dichiarato la dottoressa Cristina Bellingeri quale candidata “più idonea” all’attribuzione del contratto in oggetto;



Acclarato che, in osservanza a quanto previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di riorganizzazione delle Pubbliche Amministrazioni”, permane, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5 contenente modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, la facoltà di fare ricorso al conferimento di contratti di collaborazione libero-professionale;

Avuto presente che l’articolo 7 sesto comma del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii. prevede che per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le Amministrazioni Pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

Rilevato che il “Disability Manager” è un professionista che lavora nel campo della disabilità e tale specifica qualifica rappresenta una competenza aggiuntiva certificata che integra una professionalità attinente al settore;

Ritenuto di prendere atto dei lavori della commissione di valutazione di cui trattasi e di procedere al conferimento di contratto di collaborazione libero-professionale, ex articolo 7 sesto comma del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 et ss.mm.ii., al dottoressa Cristina Bellingeri, per la durata di anni uno rinnovabile sino ad un massimo di anni tre, dando atto che il suddetto contratto avrà decorrenza dalla data indicata nel contratto che il professionista provvederà a sottoscrivere, alle condizioni, termini, modi di cui al disciplinare allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Tenuto conto che la dottoressa Bellingeri dovrà attivarsi con i soggetti coinvolti nel team di cura affinché, una volta usciti dalla fase dell’acuzie, questi possano intraprendere un percorso riabilitativo volto ad agevolare la propria autonomia. E’ richiesta, altresì, una attività rivolta sia ai pazienti che ai dipendenti con particolare riguardo all’analisi della mappatura delle procedure esistenti e/o standardizzate, nonché nell’elaborazione, promozione e divulgazione di proposte, piani e azioni trasversali volte a garantire alle persone con disabilità la piena accessibilità e la propria autonomia nell’ambito della quotidianità;

Accertato che il costo derivante dall’adozione della presente deliberazione, pari a € 90.000,00=, comprensivo di I.V.A. e di cassa previdenza ove prevista per il triennio di vigenza del contratto, afferisce al conto di bilancio n. 170 015 060 012 “Servizi gestionali” per gli esercizi di competenza in relazione alla durata del contratto e detto costo trova capienza nei fondi a budget di cui al programma/progetto: ALFONDRAS/LIBPROG16, dando atto che detto costo non grava sul finanziamento del Servizio Sanitario Regionale;

Precisato che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto, ai sensi dell’articolo 3 comma 18° della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

Visto l’articolo 4 del vigente Statuto Organico dell’Istituto approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 415 del 28 luglio 1995, esecutiva ai sensi di legge;

delibera

- 1) di prendere atto del verbale, redatto in data 12 novembre 2020 e sottoscritto dalla commissione di valutazione, approvando contestualmente i lavori della commissione stessa per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione libero-professionale, ex articolo 7 sesto comma del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii., per lo svolgimento di attività di “disability manager”;




- 2) di conferire contratto di collaborazione libero-professionale alla dottoressa Cristina Bellingeri, per la durata di anni uno rinnovabile sino ad un massimo di anni tre, dando atto che il suddetto contratto avrà decorrenza dalla data indicata nel contratto che il professionista provvederà a sottoscrivere, alle condizioni, termini, modi di cui al disciplinare allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di determinare in € 30.000,00= su base annua a titolo di compenso comprensivo di I.V.A. e di cassa previdenza ove prevista, il compenso spettante al professionista per ogni singolo anno di vigenza del contratto, dando atto che lo stesso sarà corrisposto in rate mensili a seguito di presentazione di attestazione mensile comprovante l'effettiva esecuzione della prestazione dedotta in contratto sottoscritta dal responsabile dell'attività di cui sub 1;
- 4) di dare atto che il costo derivante dall'adozione della presente deliberazione, pari a € 90.000,00=, a titolo di compenso comprensivo di I.V.A. e di cassa previdenza ove previste, afferisce al conto di bilancio n. 170 015 060 012 "Servizi gestionali" per gli esercizi di competenza in relazione alla durata del contratto, dando atto che detto costo non grava sul finanziamento del Servizio Sanitario Regionale;
- 5) di dare inoltre atto che il costo di cui sub 4. trova capienza nei fondi a budget di cui al programma/progetto: ALFONDRAS/LIBPROG16;
- 6) di dare infine atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi della vigente normativa.

**Il Responsabile U.O.C.
Gestione Risorse Umane
(dott.ssa Rosella Picco)**




**Il Dirigente
U.O.C. Bilancio, Contabilità e Finanza
(dott.ssa Paola Burlando)**



Per il parere favorevole


**Il Direttore Scientifico f.f.
(prof. Carlo Minetti)**




**Il Direttore Sanitario
(dr. Raffaele Spizzi)**



**Il Direttore Amministrativo
(dott.ssa Roberta Serena)**



**Il Direttore Generale
(dr. Paolo Petralia)**



Allegati: n. 1

Istituto Giannina Gaslini



CONTRATTO DI COLLABORAZIONE LIBERO PROFESSIONALE

(Deliberazione del Direttore Generale n. _____ del _____)

TRA

l'Istituto "Giannina Gaslini" di Genova, Via Gerolamo Gaslini n. 5 (C.F: 00577500101), di seguito più brevemente indicato come Istituto, nella persona del Direttore Generale dottor Paolo Petralia, nato a San Giovanni Valdarno (Arezzo) il 2 settembre 1965, per le funzioni domiciliato in Via Gerolamo Gaslini n. 5

E

la dottoressa Cristina Bellingeri, nata residente in _____, Codice Fiscale: _____ in possesso del diploma di laurea in architettura

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

E' conferito alla dottoressa Cristina Bellingeri contratto di collaborazione libero- professionale, ex articolo 7 sesto comma del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii., per lo svolgimento di attività di "disability manager".

Articolo 2

Il presente contratto ha per oggetto prestazioni libero professionali che comportano l'attivazione con i soggetti coinvolti nel team di cura affinché, una volta usciti dalla fase dell'acuzie, questi possano intraprendere un percorso riabilitativo volto ad agevolare la propria autonomia. E' richiesta, altresì, una attività rivolta sia ai pazienti che ai dipendenti con particolare riguardo all'analisi della mappatura delle procedure esistenti e/o standardizzate, nonché nell'elaborazione, promozione e divulgazione di proposte, piani e azioni trasversali volte a garantire alle persone con disabilità la piena accessibilità e la propria autonomia nell'ambito della quotidianità.

Il professionista si impegna a garantire la propria prestazione professionale per l'effettuazione delle attività in parola. Le prestazioni professionali riguardano ogni e qualsivoglia attività ricompresa nelle vigenti disposizioni in materia di libera professione. Al riguardo il professionista dichiara di



essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall'ordinamento vigente per l'espletamento del presente incarico.

Articolo 3

L'incarico di cui al presente contratto ha natura libero-professionale e non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro subordinato con l'Istituto, né di collaborazione coordinata e continuativa. Il rapporto che si instaura ha natura di lavoro autonomo e rientra nelle prestazioni d'opera intellettuale, disciplinate dall'articolo 2229 del Codice Civile. Il rapporto professionale tra il titolare del contratto e l'Istituto è regolato, per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, dagli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile ed in conformità a quanto disposto dall'articolo 1375 del Codice Civile.

Articolo 4

Le prestazioni oggetto del presente contratto verranno rese dal professionista per un anni uno sino ad un massimo di anni tre. Il contratto sarà efficace dalla data di sottoscrizione dello stesso posta in calce al presente disciplinare. Per l'incarico oggetto del presente accordo l'Istituto corrisponderà importo pari a € 30.000,00= su base annua, comprensivo di I.V.A. e di cassa previdenza ove prevista, che verrà corrisposto a fronte di regolare presentazione di fattura elettronica. L'Istituto non riconoscerà al professionista compensi diversi e/o superiori a quanto stabilito nel presente atto.

Articolo 5

Il titolare del contratto si impegna, prima della conclusione del contratto, a trasmettere una breve relazione finale, nella quale verranno esplicitati i risultati e gli obiettivi conseguiti nello svolgimento dell'attività oggetto del progetto.

Articolo 6

Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato non prima di quindici giorni dalla data di ricevimento fattura.

Articolo 7

Il presente contratto potrà essere risolto dall'Istituto in ogni momento in caso di gravi, ingiustificate e ripetute inadempienze dell'incaricato, ovvero di comportamenti illeciti ed illegittimi connessi all'incarico attribuito.

I fatti suscettibili di ricadere nelle ipotesi di cui sopra andranno contestati formalmente dal responsabile dell'unità operativa che provvederà ad informare l'Amministrazione dell'Istituto.

In caso di risoluzione intervenuta per le motivazioni previste nel presente articolo non è dovuta alcuna somma a carico dell'Istituto che si riserva altresì di procedere nei confronti dell'incaricato per eventuali danni a persone o cose arrecati in conseguenza degli atti o fatti che hanno determinato la risoluzione dell'accordo ai sensi del presente articolo.

Articolo 8

All'avvio del rapporto professionale il titolare del contratto provvederà alla stipulazione, con oneri a proprio carico, di adeguata polizza di assicurazione per i rischi professionali connessi all'esercizio dell'attività oggetto del presente contratto.



Articolo 9

L'incaricato si impegna a tenere il riserbo sulle informazioni riservate ricevute dall'Istituto e conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle proprie informazioni riservate, nonché a non utilizzare le informazioni riservate in parte o in toto a fini commerciali senza la previa autorizzazione scritta dell'Istituto. L'incaricato sarà nondimeno autorizzato a rivelare le informazioni riservate dell'Istituto se richiesto da un'ordinanza di una corte di giurisdizione competente o a seguito di procedure per rendere pubblici documenti in qualsiasi atto alla presenza di corti di questo tipo, o nel rispetto di leggi o disposizioni con forza di legge in qualsiasi paese, purché sia dato avviso ragionevole all'Istituto il prima possibile della diffusione di tali informazioni.

I dati personali, di cui è titolare l'Istituto "Giannina Gaslini", acquisiti dalla dottoressa Bellingeri in esecuzione e/o in occasione del presente contratto potranno essere trattati, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dello stesso, nei limiti e con le modalità dettate dal Regolamento 2016/679/UE, dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. ovvero dai provvedimenti e dalle linee guida applicabili dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, oltreché secondo le espresse istruzioni impartite dal titolare.

Articolo 10

Con la sottoscrizione del presente contratto la dottoressa Bellingeri dà atto di aver ricevuto dall'Istituto "Giannina Gaslini" tutte le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento 2016/679/UE. In quest'ottica, i dati personali acquisiti nell'ambito del perfezionamento del contratto e nella fase precontrattuale saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di gestione di queste fasi e, fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di obblighi di legge, per il tempo della durata del citato contratto. Il trattamento dei dati personali in parola sarà effettuato, applicando adeguate misure di sicurezza, con l'ausilio di strumenti automatizzati nonché in formato cartaceo ad opera di personale espressamente autorizzato ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi all'esecuzione del contratto che opereranno quali responsabili ovvero titolari autonomi dei relativi trattamenti.

Articolo 11

La titolare del contratto si obbliga a rispettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013, il codice etico e di comportamento dell'Istituto, nonché il Modello 231/2001, di cui dichiara di aver preso visione sulla pagina internet dell'Istituto Gaslini – Amministrazione Trasparente-Atti Generali.

Articolo 12

Per la soluzione di eventuali controversie che insorgessero fra le parti circa l'applicazione del presente contratto è competente il Foro di Genova, rinunciando espressamente sin da ora alla competenza di qualsiasi altra sede.



Articolo 13

Il presente disciplinare è redatto in duplice originale in carta libera, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e ss.mm.ii. e sarà registrato solo in caso d'uso, in osservanza di quanto stabilito dal D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e ss.mm.ii. Il presente disciplinare è predisposto in n. 2 esemplari, di cui n. 1 è consegnato alla dottoressa Bellingeri.

La Professionista
(Dottoressa Cristina Bellingeri)

Il Direttore Generale
(Dottor Paolo Petralia)

Genova, lì

